



# FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

## **COMUNICATO UFFICIALE n.1083 del 9 marzo 2013**

**Consiglio Federale n.6 - Roma, 9 marzo 2013**

### **DELIBERA N.365/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.71 assunta dal Presidente federale in data 27 febbraio 2013, con la quale è stata revocata la delibera n.282/2013;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.71, assunta dal Presidente federale in data 27 febbraio 2013.

### **DELIBERA N.366/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.298/2013 con la quale si è stabilito che gli organi direttivi di settore debbano essere composti da un massimo di cinque componenti compreso il presidente e si è conferito mandato alla Commissione Carte federali per adeguare i Regolamenti federali;
- letta la proposta di modifica degli articoli del TITOLO IV del Regolamento Organico avanzata dal Presidente della Commissione Carte federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di approvare, con effetto immediato, gli articoli 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 89bis del Regolamento Organico come segue:

## **TITOLO IV – ORGANISMI FEDERALI DI SETTORE**

### ***Art.80 – Classificazione***

- [1] A norma dell'art. ~~46~~ 27, comma 5, dello Statuto, sono Organismi Federali di Settore:
- il Settore Agonistico (SA)
  - il Settore Squadre Nazionali (SSN)
  - il Comitato Italiano Arbitri (CIA)
  - il Comitato Nazionale Allenatori (CNA)
  - il Settore Organizzazione Territoriale (SOT)
  - il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket (SGSM)
  - la Commissione Federale Atleti (CFA)

### **Art.81 – Nomina, durata in carica e doveri dei Componenti degli Organismi Federali di Settore**

- [1] Gli Organismi Federali di Settore sono, di norma, presieduti da un Componente il Consiglio federale.
- [2] **Tutti gli Organismi di settore sono composti da un Presidente e quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente.**
- [3] Il Presidente ed i Componenti sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale, fatta eccezione per quanto previsto all'art.86, comma 3 del presente Regolamento.
- [4] È facoltà del Consiglio federale nominare un segretario ed i rappresentanti dei Comitati Territoriali.
- [5] I soggetti di cui ai precedenti commi rimangono in carica per il quadriennio olimpico e possono essere riconfermati.
- [6] Essi **I componenti degli Organismi federali** possono essere sostituiti, nel corso del loro mandato, su richiesta del loro Presidente o su iniziativa del Consiglio federale; decadono, comunque, automaticamente in caso di decadenza del Consiglio federale.
- [7] I Componenti sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni indette dal loro Presidente.
- [8] I Componenti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio nei confronti di qualsiasi persona, Affiliata o tesserato.
- [9] ~~Il CIA è regolato dal successivo articolo 86.~~

### **Art.82 - Autonomia deliberativa**

- [1] L'attività degli Organismi Federali di Settore è esercitata **dal Presidente nominato** dai dirigenti prepositivi **nel rispetto delle** in autonomia ed indipendenza ~~nel rispetto delle limitazioni e direttive impartite~~ **dal Presidente federale e** dal Consiglio federale.
- [2] Detti organismi operano in stretta collaborazione con il Presidente federale di cui rappresentano, in base alle mansioni esercitate, la potestà esecutiva.

### **Art.83 - Pubblicità delle delibere**

- [1] Le delibere degli Organismi Federali di Settore sono pubblicate a **mediante** Comunicato Ufficiale ~~e/o~~ **eventualmente** comunicate direttamente agli interessati ~~—nel rispetto del principio della pubblicità delle decisioni federali e del D.lgs 196/03.~~

### **Art.84 - Il Settore Agonistico (SA)**

- [1] Il Settore Agonistico è l'organismo statutario preposto all'attuazione delle linee programmatiche e tecniche inerenti i Campionati federali. Provvede alla programmazione ed al coordinamento di tutti i Campionati federali secondo le linee direttive fissate **dal Presidente federale e** dal Consiglio federale. Dispone per l'organizzazione e la gestione dell'attività agonistica nazionale.
- [2] Il Settore Agonistico è retto da un Consiglio Direttivo composto da **un Presidente e da quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente.**
  - ~~il Presidente;~~
  - ~~un Vice Presidente;~~
  - ~~un rappresentante per ognuna delle Leghe riconosciute dalla FIP;~~
  - ~~un rappresentante del Settore Giovanile;~~
  - ~~un rappresentante del SOT;~~
  - ~~un rappresentante del SSN;~~
  - ~~un rappresentante del CIA;~~
  - ~~un rappresentante degli atleti;~~
    - ~~un rappresentante dei tecnici.~~

~~I Presidenti delle Leghe riconosciute propongono al Presidente federale i propri rappresentanti. Il rappresentante degli atleti e dei tecnici sono proposti al Presidente federale, per la nomina, dai Consiglieri federali rappresentanti degli atleti e dei tecnici.~~

- ~~[3] Il Presidente del Settore Agonistico, può convocare tutti o parte dei Componenti del Direttivo in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.~~
- [4] **[3]** Il Presidente, inoltre ha facoltà di invitare uno o più esperti in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.
- [5] **[4]** Il Settore Agonistico si intende regolarmente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti convocati ~~come disposto dal precedente comma 3.~~
- [6] **[5]** Per la validità delle delibere è richiesta la maggioranza semplice dei componenti presenti alla riunione. In caso di votazione espressa a parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.
- [7] **[6]** Le funzioni e le procedure della Settore Agonistico sono disciplinate dal Regolamento interno approvato dal Consiglio federale.

### **Art.85 - Il Settore Squadre Nazionali (SSN)**

- [1] Il SSN è l'organismo preposto dal Consiglio federale alla programmazione, coordinamento e gestione dell'attività delle Squadre rappresentative nazionali maschili e femminili ed al reclutamento e miglioramento tecnico degli atleti ed atlete di interesse nazionale e di interesse olimpico, in attuazione delle linee direttive fissate **dal Presidente federale e** dal Consiglio federale ~~stesse~~ e della realizzazione dei singoli programmi dai medesimi deliberati.
- [2] ~~Sono~~ **Possono essere** preposti alla conduzione del SSN un componente il Consiglio federale con funzioni di coordinatore delegato del Settore Maschile ed un componente il Consiglio federale con funzioni di coordinatore delegato del Settore Femminile. Entrambi operano sotto la diretta responsabilità e competenza del Presidente federale e possono proporre al Presidente federale la nomina di eventuali collaboratori.
- [3] Le funzioni e le procedure sono disciplinate dal Regolamento Interno del Settore deliberato dal Consiglio federale.
- [4] La sede del SSN è presso la sede federale.

### **Art.86 - Il Comitato Italiano Arbitri (CIA) IN ATTESA DELLA RIFORMA DEL REGOLAMENTO CIA**

- [1] Il CIA è l'organismo preposto dal Consiglio Federale al reclutamento, formazione, addestramento ed organizzazione di arbitri, ufficiali di campo, osservatori, istruttori, miniarbitri e mini ufficiali di campo e ad assolvere gli ulteriori compiti affidati dal Consiglio federale.
- [2] Il Presidente del CIA partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.
- [3] Il CIA è retto da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da 4 Consiglieri: **Presidente e da quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente.**  
~~Il Presidente del CIA e 2 Componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dai delegati dei tesserati CIA in apposita Assemblea, secondo quanto stabilito nel Regolamento del CIA. Gli altri 2 Componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dal Consiglio Federale ai sensi di quanto previsto all'art.81 R.O. Nella prima riunione utile successiva alle elezioni, il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente.~~
- [3bis] Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo CIA, senza diritto di voto, il Rappresentante eletto dalla Consulta Nazionale CIA.
- [4] Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, se invitati dal Presidente del CIA e senza diritto di voto, i Responsabili di Settore, l'Istruttore Tecnico e i Rappresentanti di altri Organi Federali e associazioni riconosciute dalla FIP.
- [5] Le funzioni e le procedure del CIA sono disciplinate dal Regolamento Interno del Comitato deliberato dal Consiglio federale.
- [6] La sede del CIA è presso la sede federale.

### **Art.87 - Il Comitato Nazionale Allenatori (CNA)**

- [1] Il CNA è l'organismo preposto dal Consiglio federale al reclutamento, formazione, addestramento ed organizzazione degli allenatori, dei formatori e dei preparatori fisici e ad assolvere gli ulteriori compiti affidati dal Consiglio federale.
- [2] Il Presidente del CNA partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale.
- [3] Il CNA è retto da un Consiglio Direttivo composto **dal Presidente e da quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente.**
  - il Presidente del CNA;
  - due Consiglieri Federali rappresentanti dei Tecnici;
  - Responsabile Tecnico nominato dal Consiglio federale su proposta del Presidente CNA;
  - tre Consiglieri, nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente CNA;
- ~~[4] Il Presidente del CNA è nominato, secondo quanto previsto dall'art.81, comma 2° R.O.~~
- ~~[5] Il CNA si avvale di un coordinatore operativo che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.~~
- [6] **[4] Le** funzioni e le procedure del CNA sono disciplinate dal Regolamento Interno approvato dal Consiglio federale.
- [7] **[5]** La sede del CNA è presso la sede federale.

### **Art.88 - Il Settore Organizzazione Territoriale (SOT)**

- [1] Il SOT è l'organismo preposto dal Consiglio federale al controllo ed al coordinamento di tutti gli Organi Federali Territoriali. In particolare verifica il corretto svolgimento delle Assemblee Territoriali ed i relativi adempimenti previsti dai Regolamenti federali. Il SOT vigila, inoltre, sull'attività e sulla gestione degli Organi Federali Territoriali.
- [2] Il SOT è retto da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, ~~da due Vice Presidenti scelti tra i Consiglieri Federali~~ e da quattro Componenti **tra cui viene nominato un Vicepresidente.**
- [3] Le funzioni e le procedure del SOT sono disciplinate dal Regolamento Interno approvato dal Consiglio federale.
- [4] La sede del SOT è presso la sede federale.

### **Art.89 - Il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket (SGSM)**

- [1] Il Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket è l'organismo preposto dal Consiglio federale al coordinamento ed all'attuazione delle iniziative tendenti a diffondere, incrementare e migliorare l'attività giovanile, maschile e femminile, ed il minibasket, nonché potenziare e disciplinare i rapporti della Federazione con il mondo della scuola per l'intensificazione della pratica della pallacanestro negli istituti scolastici.
- [2] La gestione del settore è affidata ad un Presidente, ~~a tre Vicepresidenti~~ ed a tre Consigli Direttivi; **uno costituito in rappresentanza del Settore Minibasket, uno in rappresentanza del Settore Scuola ed uno in rappresentanza del Settore Giovanile** ~~costituiti in rappresentanza delle varie entità operative interessate al movimento giovanile e di base.~~ **ciascuno dei quali composto dal Presidente del SGSM e da quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente.**
- [3] Le funzioni e le procedure del Settore sono disciplinate dal Regolamento Interno approvato dal Consiglio federale.
- [4] La sede del Settore Giovanile, Scolastico e Minibasket è presso la sede federale.

### **Art.89bis – La Commissione Federale Atleti (CFA)**

- [1] La CFA è l'organismo preposto dal Consiglio federale alla programmazione, coordinamento e attuazione delle direttive CONI e FIP con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.
- [2] La CFA è retta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente ~~coadiuvato da un Vice Presidente e da 3 componenti~~ **e da quattro componenti tra cui viene nominato un Vicepresidente.**

- [3] Le funzioni e le procedure della CFA sono disciplinate dal Regolamento interno approvato dal Consiglio federale e successivamente sottoposto all'approvazione del CONI.  
[4] La sede della CFA è presso la sede federale.

### **DELIBERA N.367/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

letta la relazione agli atti dell'odierna riunione e la proposta di modifica dell'articolo 128 del Regolamento Organico avanzata dal Presidente della Commissione Carte federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di approvare, con effetto immediato, l'articolo 128 del Regolamento Organico come segue:

#### **Art.128 – Il titolo sportivo**

- [1] Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della FIP delle condizioni tecniche e sportive che consentono la partecipazione di una Società ad un determinato Campionato.  
[2] Il titolo sportivo non può essere in nessun caso oggetto di cessione o di valutazione economica.  
~~[3] Qualora, per qualsivoglia motivo, si verifichi da parte di una Società sportiva la cessazione di appartenenza alla Federazione Italiana Pallacanestro, quest'ultima delibererà l'assegnazione del titolo ad altra Società sportiva affiliata secondo le norme federali.~~  
~~[4] In caso di radiazione, di insolvenza nei confronti della FIP, di scioglimento o fallimento della Società, di estromissione dai Campionati federali per gravi motivi disciplinari, la FIP potrà attribuire il titolo sportivo ad altra Società appartenente alla stessa città o, a discrezione della FIP, ad altra Società sportiva facente parte della medesima Regione od area geografica, secondo i criteri previsti dalla circolare normativa federale deliberata dal Consiglio Federale.~~  
~~[5] In caso di rinuncia al titolo sportivo da parte di una Società detentrici di tale diritto, la FIP potrà assegnare il titolo medesimo, compatibilmente con il livello del Campionato di riferimento ed in presenza dei requisiti necessari, ad altra Società affiliata appartenente alla stessa città o, a discrezione della Federazione stessa, facente parte della medesima regione ed area geografica, secondo i criteri previsti dalla circolare normativa federale deliberata dal Consiglio Federale.~~  
[6] Determinandosi le condizioni previste ai commi 4 e 5 gli atleti sono svincolati di diritto dalle Società di appartenenza.

### **DELIBERA N.368/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

letta la relazione agli atti dell'odierna riunione e la proposta di modifica dell'articolo 19 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore di atleti di pallacanestro avanzata dal Presidente della Commissione Carte federali;

vista la propria delibera n.366/2013 assunta in data odierna con la quale è stato modificato l'articolo 81 del Regolamento Organico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

di approvare, con effetto immediato, l'articolo 19 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di procuratore di atleti di pallacanestro come segue:

### **Art. 19**

- 1. La Commissione è composta da un Presidente e da quattro componenti.**
- 1.bis Il Consiglio Federale nomina il Presidente e, sentite le componenti interessate, i restanti quattro componenti.**
- 1.ter La Commissione, nella prima riunione utile, elegge, scegliendolo tra i suoi componenti, un Vice Presidente.**

~~La Commissione è composta da persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva, di cui 6 indicati rispettivamente dalla Lega SerieA, dalla Legadue, della Lega Nazionale Pallacanestro, dalla Lega Basket Femminile, dalla GIBA, dall'USAP e 1 eletto dai Procuratori iscritti nell'apposito Registro, con modalità regolamentate dalla Commissione stessa. Le predette componenti dovranno indicare anche i relativi supplenti. Il Presidente Federale nomina il Presidente e 2 Vice Presidente, e nomina come membri aggiunti coloro che sono stati indicati dalle sopra citate componenti rappresentative. La Commissione sarà comunque validamente costituita e continuerà ad essere operativa anche se una o più delle organizzazioni sopra citate non designasse o ritirasse il suo rappresentante.~~

- 2.** La Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti in materie giuridiche e fiscali, scelti dal Presidente della Commissione, che partecipano alle riunioni senza diritto di voto.
- 3.** Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno ~~5~~ **3** membri, di cui uno deve essere il Presidente o un Vice Presidente. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 4.** La Commissione delibera l'iscrizione nel Registro dei candidati risultati idonei, dopo che questi abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal presente Regolamento FIP e dal "FIBA Players Agents Regulations".
- 5.** La Commissione svolge funzioni esaminatrici per la prova di idoneità di Procuratore e cura la pubblicazione dei bandi di concorso di cui all'art. 4.
- 6.** Abrogato
- 6 bis** La Commissione può chiedere alla Commissione Giudicante Nazionale la provvisoria sospensione del Procuratore quando lo richiedano gravi ed urgenti ragioni di opportunità. Il provvedimento di sospensione provvisoria può essere chiesto anche nei confronti di coloro che risultino aver procedimenti penali per delitti non colposi.

**6 ter Il Presidente della Commissione resta in carica 4 anni.**

La Commissione resta in carica ~~4~~ **2** anni e ha sede in Roma presso la sede FIP.

**DELIBERA N.369/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza presentata dalla Società A.S.D. Mojazza, partecipante al campionato regionale di Serie D, volta ad ottenere il riconoscimento della Formazione Italiana per gli atleti Lo Brutto Federico, nato a Milano il 4 maggio 1991, Margutti Stefano, nato a Milano il 24 novembre 1983, Romanò Alessandro, nato a Monza il 20 luglio 1988 e Colombo Davide nato a Milano il 27 novembre 1994;
- letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;
- visto l'articolo 32 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- considerato che gli atleti Margutti Stefano e Romanò Alessandro, si sono tesserati la prima volta per Società affiliate alla FIP in età successiva a quella prevista per il primo tesseramento;
- constatato il mancato requisito, per gli atleti Margutti e Romanò, della partecipazione a 4 stagioni in campionato giovanile necessarie ad ottemperare alla previsione normativa in materia;
- considerato che l'atleta Colombo Davide, attualmente partecipante al campionato giovanile U19, può acquisire lo status di atleta di Formazione Italiana ottemperando autonomamente alla previsione normativa in materia;
- considerato che Lo Brutto Federico non è più un atleta della Società A.S.D. Mojazza, essendo stato trasferito in data 23 gennaio 2013 ad altra Società affiliata FIP;
- rilevato altresì che, le istanze sono state incardinate prima dell'inizio del rispettivo campionato di categoria;

### **DELIBERA**

di accogliere l'istanza presentata dalla Società A.S.D. Mojazza volta ad ottenere il riconoscimento dello status di atleta di Formazione italiana per gli atleti Margutti Stefano e Romanò Alessandro.  
Di non accogliere l'istanza per gli atleti Lo Brutto Federico e Colombo Davide.

### **DELIBERA N.370/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza presentata dalla Società A.S.D. Rhinos Robbiate, partecipante al campionato regionale di Serie D, volta ad ottenere il riconoscimento della Formazione Italiana per gli atleti De Bortoli Marco Agostino, nato a Milano il 25 aprile 1975 e Caldirola Nicola, nato Sesto San Giovanni il 8 luglio 1977;
- letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;
- visto l'articolo 32 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;

- considerato che gli atleti si sono tesserati la prima volta per Società affiliate alla FIP in età successiva a quella prevista per il primo tesseramento;
- rilevato che l'atleta De Bortoli ha potuto partecipare solo ad un anno di attività giovanile e che l'atleta Caldirola ha potuto partecipare solo a tre anni di attività giovanile;
- constatato il mancato requisito della partecipazione a 4 stagioni in campionato giovanile necessarie ad ottemperare alla previsione normativa in materia;
- rilevato altresì che le istanze sono state incardinate in data successiva all'inizio del rispettivo campionato di categoria;
- preso atto che il riconoscimento della formazione italiana in questa fase della stagione altererebbe il corretto svolgimento del campionato cui gli atleti partecipano;

### **DELIBERA**

di non accogliere l'istanza presentata dalla Società A.S.D. Rhinos Robbiate volta ad ottenere il riconoscimento dello status di atleta di Formazione italiana per gli atleti De Bortoli Marco Agostino e Caldirola Nicola.

### **DELIBERA N.371/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n. 35, assunta dal Commissario Straordinario CIA in data 18 febbraio 2013, con la quale si propone la benemeranza per i tesserati Dario Cilento, Lorenzo Natale, Mauro Pagliuca, Giuseppe Ventimiglia, Marcello Zingone e Antonio Mirarchi; la benemeranza d'Eccellenza per il tesserato Roberto Castelluccio;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di nominare:

- i tesserati Dario Cilento, Lorenzo Natale, Mauro Pagliuca, Giuseppe Ventimiglia, Marcello Zingone e Antonio Mirarchi Arbitri Benemeriti;
- il tesserato Roberto Castelluccio Arbitro Benemerito d'Eccellenza.

### **DELIBERA N.372/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminate la date di svolgimento dell'interzona del Campionato Under 19 femminile;

- ritenuto opportuno prevedere una calendarizzazione che possa permettere il regolare svolgimento delle semifinali di play off della Serie A2 e dell'interzona del Campionato Under 19 femminile;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di approvare, in caso di partecipazione all'interzona del Campionato Under 19 femminile, la variazione delle date delle semifinali di play off di serie A2 come di seguito riportato:

<b>S</b>	<b>13 APRILE</b>	<b>2013</b>
<b>S</b>	<b>20 APRILE</b>	<b>2013</b>
<b>MAR</b>	<b>23 APRILE</b>	<b>2013</b>

**date fisse**

### **DELIBERA N.373/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta della LegA Basket Femminile tendente ad ottenere lo spostamento delle date dei quarti di finale dei play off della serie A3, per poter agevolare la programmazione delle Final Eight di Coppa Italia di A3 in programma il 5, 6 e 7 aprile 2013;
- esaminate le lettere di adesione delle otto Società coinvolte nelle Final Eight di Coppa Italia di A3;
- viste le date di svolgimento dell'interzona del Campionato Under 19 femminile;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di approvare la variazione delle date dei quarti di finale di play off di serie A3 come di seguito riportato:

**se almeno una delle due squadre è coinvolta nelle Final Eight di Coppa Italia di A3**

<b>MER</b>	<b>27 MARZO</b>	<b>2013</b>
<b>D</b>	<b>14 APRILE</b>	<b>2013</b>
<b>MER</b>	<b>17 APRILE</b>	<b>2013</b>

e in caso di partecipazione anche all'interzona del Campionato Under 19 femminile;

<b>MER</b>	<b>27 MARZO</b>	<b>2013</b>
------------	-----------------	-------------

<b>*S</b>	<b>13 APRILE</b>	<b>2013</b>
<b>*GIO</b>	<b>18 APRILE</b>	<b>2013</b>

**\*date fisse**

**se nessuna squadra è coinvolta nelle Final Eight di Coppa Italia di A3**

D	7 APRILE	2013
D	14 APRILE	2013
GIO	18 APRILE	2013

e in caso di partecipazione all'interzona del Campionato Under 19 femminile;

D	7 APRILE	2013
<b>*S</b>	<b>13 APRILE</b>	<b>2013</b>
<b>*GIO</b>	<b>18 APRILE</b>	<b>2013</b>

**\*date fissa**

### **DELIBERA N.374/2013**

Il Consiglio federale,

visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto

dell'esclusione della Società A.D. NOVA VIRTUS FRUSINO dal Campionato di Divisione Nazionale C girone F a.s. 2012/2013 con C.U. n.824 dell'11 gennaio 2013 G.S.N. n. 224;

vista

la formula di svolgimento del Campionato di Divisione Nazionale C a.s. 2012/2013, che prevede, a prescindere dal numero di squadre componenti il girone, una retrocessione al Campionato regionale di Serie C;

viste

le note pervenute da alcune società del girone F nelle quali si chiede di considerare la Società esclusa come retrocessa e, pertanto, che non debba verificarsi alcuna ulteriore retrocessione;

ritenuto

opportuno, fermo restando la corretta applicazione della normativa da parte del Settore Agonistico, aderire alla richiesta formulata e per l'effetto non prevedere alcuna retrocessione nel girone F della Divisione Nazionale C a.s. 2012/2013;

ritenuta

la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di non prevedere retrocessioni nel girone F della Serie DNC a.s. 2012/2013.

### **DELIBERA N.375/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.68, assunta dal Presidente federale in data 14 febbraio 2013, con la quale è stato nominato il Prof. Manfredò Fucile Commissario Straordinario e Liquidatore del Comitato Provinciale di Salerno fino alla celebrazione dell'Assemblea elettiva, al fine di provvedere all'ordinaria gestione e alla chiusura amministrativa del Comitato;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere.

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.68 assunta dal Presidente federale in data 14 febbraio 2013.

### **DELIBERA N.376/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i regolamenti federali, ed in particolare l'articolo n° 41 comma 5 e 6 dello Statuto;
- considerato che nelle sotto elencate Province, al 30 giugno antecedente l'Assemblea elettiva, risultano affiliate meno di 35 Società con diritto a voto;
- prese in esame le proposte dei Comitati Regionali FIP inerenti ai nominativi dei Delegati Provinciali per il Quadriennio Olimpico 2013-2016 effettuate, a norma dell'art. 41, comma 6 dello Statuto federale, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali;
- sentito il parere favorevole del Presidente del SOT;
- considerate le proposte meritevoli di accoglimento.

### **DELIBERA**

di nominare, per il Quadriennio Olimpico 2013-2016, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, i seguenti Delegati Provinciali:

Comitato Provinciale di	Foggia	Carlo MAGNIFICO
Comitato Provinciale di	Lecce	Vito MARRA
Comitato Provinciale di	Taranto	Giuseppe MICOLI
Comitato Provinciale di	Alessandria e Asti	Mario ROBOTTI
Comitato Provinciale di	Biella e Vercelli	Roberto CAVALLARO
Comitato Provinciale di	Cuneo	Gian Franco ANSELMO
Comitato Provinciale di	Novara e Verbania-Cussio-Ossola	Luca NEGRI
Comitato Provinciale di	Chieti	Cesio DI MASSO
Comitato Provinciale di	L'Aquila	Cristiana SARDELLONE
Comitato Provinciale di	Teramo	Gaetano ESPOSITO
Comitato Provinciale di	Cremona	Daniela PANIZZI

Comitato Provinciale di	Lecco	Giamprimo MAURI
Comitato Provinciale di	Lodi	Angelo STEFFENINI
Comitato Provinciale di	Mantova	Paolo ZECCHINI
Comitato Provinciale di	Sondrio	Diego PINI
Comitato Provinciale di	La Spezia	Massimiliano DE SANTIS
Comitato Provinciale di	Nuoro	Luca PALA
Comitato Provinciale di	Sassari	Giuseppe MANCA

### **DELIBERA N.377/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato l'art. 41 comma 3 del nuovo Statuto federale con il quale il Consiglio federale ha la facoltà di nominare nelle province nelle quali ha sede un Comitato Regionale, un Delegato Provinciale con il solo compito di rappresentare la FIP nelle sedi provinciali competenti;

considerato il volume di attività effettuata nei Comitati Regionali e la conseguente necessità di disporre di un rappresentante che supporti il Presidente Regionale nella gestione dell'attività territoriale;

preso in esame la proposta formulata dal Comitato Regionale Abruzzo di affidare al Sig. Luigi Baldassarre la carica di Delegato Provinciale presso il Comitato Regionale Abruzzo;

sentito il parere favorevole del Presidente del SOT;

ritenuto il nominativo proposto meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di nominare il Sig. Luigi Baldassarre Delegato Provinciale presso il Comitato Regionale Abruzzo per il quadriennio Olimpico 2013/2016.

### **DELIBERA N.378/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

acquisite le dimissioni del Sig. Luigi Fontebasso quale Componente della Commissione Giudicante del Comitato Regionale Abruzzo;

preso atto della comunicazione di modifica, presentata dal Presidente del Comitato Regionale Abruzzo Sig. Francesco Di Girolamo riguardante la nuova composizione della Commissione Giudicante Regionale fino al 30 giugno 2013;

sentito il parere favorevole del Presidente del SOT;

ritenuta meritevole di accoglimento la proposta formulata dal Presidente del Comitato Regionale Abruzzo di nominare in sostituzione del Sig. Luigi Fontebasso il Sig. Pasquale Pappalardo;

### **DELIBERA**

di nominare, fino al 30 giugno 2013, il Sig. Pasquale Pappalardo Componente della Commissione Giudicante del Comitato Regionale Abruzzo in sostituzione del Sig. Luigi Fontebasso.

### **DELIBERA N.379/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

acquisite le dimissioni del Sig. Luigi Fasolato dalla carica di Responsabile dell'Ufficio gare del Comitato Provinciale di Padova;

preso atto della documentazione relativa alla delibera di Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale di Padova n. 6 del 15 gennaio 2013 con la quale viene proposto il Sig. Nicolato Luca quale Responsabile dell'ufficio gare di Padova ed il Sig. Scandaletti Gabriele a Componente del medesimo ufficio;

sentito il parere favorevole del Presidente del SOT;

ritenute le proposte formulate dal Presidente del Comitato Provinciale di Padova meritevoli di accoglimento;

### **DELIBERA**

di nominare, fino al 30 giugno 2013, Responsabile dell'ufficio gare del Comitato Provinciale di Padova il Sig. Nicolato Luca e il Sig. Scandaletti Gabriele quale Componente del medesimo ufficio.

### **DELIBERA N.380/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

acquisite le dimissioni dell'Avv. Nicola Barbasetti dalla carica di Giudice sportivo del Comitato Provinciale di Padova;

preso atto della documentazione relativa alla delibera di Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale di Padova n. 7 del 15 gennaio 2013 con la quale viene proposto l'Avv. Silvia Pascarella Giudice sportivo del Comitato Provinciale di Padova

sentito il parere favorevole del Presidente del SOT;

ritenuta la proposta formulata dal Presidente del Comitato Provinciale Padova di accoglimento;

## **DELIBERA**

la nomina a Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Padova dell'Avv. Silvia Pascarella fino al 30 giugno 2013.

### **DELIBERA N.381/2013**

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>acquisite</u>	le dimissioni del Sig. Franco Pozzecco dalla carica di Vice Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia;
<u>preso atto</u>	della documentazione relativa al verbale di Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del 19 febbraio u.s. con il quale viene proposto il Sig. Diego Falzari quale Vice Presidente del Comitato stesso;
<u>sentito</u>	il parere favorevole del Presidente del SOT;
<u>ritenuta</u>	la proposta formulata dal Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia Sig. Giovanni Adami meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

di nominare il Sig. Diego Falzari Vice Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia fino alla scadenza del Quadriennio Olimpico 2013/2016.

### **DELIBERA N.382/2013**

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>acquisite</u>	le dimissioni del Sig. Franco Pozzecco dalla carica di Delegato per la provincia di Trieste;
<u>preso atto</u>	della documentazione relativa al verbale di Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del 19 febbraio u.s. con il quale viene proposta la Sig.ra Daiana Fabbri quale Delegato per la provincia di Trieste;
<u>sentito</u>	il parere favorevole del Presidente del SOT;
<u>ritenuta</u>	la proposta formulata dal Presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

di nominare la sig.ra. Daiana Fabbri Delegato per la provincia di Trieste fino alla scadenza del Quadriennio Olimpico 2013/2016.

### **DELIBERA N.383/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 46 dello Statuto federale, nel quale è previsto che il Consiglio federale ha la facoltà di istituire Comitati e Commissioni esecutivi o consultivi, nazionali, di settore o territoriali, a carattere temporaneo o definitivo, definendone le attribuzioni con susseguente nomina;
- considerata la vigente normativa sul vincolo sportivo;
- ravvisata la necessità di istituire un gruppo di lavoro al fine di formulare le migliori proposte in materia di vincolo sportivo, sia per il settore maschile che femminile, da sottoporre successivamente al vaglio del Consiglio federale;

### **DELIBERA**

- di istituire, in conformità a quanto disposto dall'articolo 46 dello Statuto, due Commissioni con il compito di formulare le migliori proposte in materia di vincolo sportivo, sia per il settore maschile che femminile, per la definizione delle DOA 2013/2014;
- di nominare i seguenti componenti della Commissione Svincolo maschile:  
Stefano Persichelli, Enrico Ragnolini, Cristiano Zanus Fortes, Valentino Renzi, Marcello Crosara, Marco Tajana e Giorgio Montano;
- di nominare i seguenti componenti della Commissione Svincolo femminile:  
Stefano Persichelli, Angela Albin, Mario Di Marco, Marcello Crosara e Paolo De Angelis.

### **DELIBERA N.384/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 97 del Regolamento Organico;
- vista la propria delibera n.306/2013, assunta nella riunione del 2 febbraio 2013, con la quale sono stati nominati, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016, i Consigli Direttivi degli Organismi federali di settore nonché il Presidente della Commissione Carte Federali;
- ravvisata la necessità di integrare la composizione della Commissione suindicata;
- individuata nel dott. Nicola Zoccheddu la persona idonea a ricoprire l'incarico di Vicepresidente della Commissione Carte Federali;
- acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;
- preso atto della disponibilità manifestata per le vie brevi dal dott. Nicola Zoccheddu;

## **DELIBERA**

di affidare, con effetto immediato e fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016, l'incarico di Vicepresidente della Commissione Carte Federali al dott. Nicola Zoccheddu.

### **DELIBERA N.385/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti l'articolo 87 del Regolamento Organico e l'articolo 5 del Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori;
- vista la propria delibera n.293/2013, assunta nella riunione del 2 febbraio 2013, con la quale è stato nominato l'ing. Giovanni Piccin Presidente del Comitato Nazionale Allenatori, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;
- ravvisata la necessità di definire la composizione del Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale Allenatori;
- preso atto del parere favorevole del Presidente del Comitato Nazionale Allenatori;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità da parte delle persone individuate per ricoprire gli incarichi del Vicepresidente e dei Componenti del Comitato Nazionale Allenatori;

## **DELIBERA**

di nominare il Sig. Giannetto Zappi Vicepresidente del Comitato Nazionale Allenatori fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016.

di nominare la Sig.ra Elda Mercante ed i Sigg. Roberto Chieppa, Massimo Meneguzzo Componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale Allenatori, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016.

### **DELIBERA N.386/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti l'articolo 89 del Regolamento Organico;
- vista la propria delibera n.306/2013, assunta nella riunione del 2 febbraio 2013, con la quale è stato nominato il prof. Eugenio Crotti Commissario del Settore Giovanile fino al 30 giugno 2013;
- ravvisata la necessità di nominare i Vicecommissari del Settore Giovanile, individuati nelle persone del sig. Marco Petrini e della dott.ssa Angela Albini;

- preso atto del parere favorevole del Commissario del Settore Giovanile;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità da parte delle persone individuate per ricoprire gli incarichi di Vicecommissario del Settore Giovanile;

### **DELIBERA**

di nominare, fino al 30 giugno 2013, il sig. Marco Petrini Vicecommissario del Settore Giovanile – Attività maschile e la dott.ssa Angela Albini Vicecommissario del Settore Giovanile – Attività femminile.

### **DELIBERA N.387/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti in particolare gli artt. 90 e 91 del Regolamento Organico ed il Regolamento Impianti Sportivi;
- vista la propria delibera n.309 del 10 maggio 2008 con la quale è stata istituita la Commissione Impianti Sportivi;
- vista la propria delibera n.304/2013, assunta nella riunione del 2 febbraio 2013, con la quale è stato nominato il Presidente della Commissione Impianti Sportivi fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;
- ravvisata la necessità di nominare due componenti in seno alla commissione sopracitata;
- individuate negli architetti Giuseppe De Martino e Vincenzo Di Pasquale le persone idonee a ricoprire tale incarico;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Impianti Sportivi;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi;

### **DELIBERA**

di nominare, con effetto immediato e fino al termine della stagione 2013/2016, gli architetti Giuseppe De Martino e Vincenzo Di Pasquale Componenti della Commissione Impianti Sportivi.

### **DELIBERA N.388/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che il CONI - Direzione Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi, con circolare prot. n.372 del 22 ottobre 2008 ha richiesto la collaborazione tecnica della FIP sui progetti in esame al CONI per l'emissione dei relativi pareri;

- considerato che l'ing. Giovanni Piccin, negli anni precedenti, ha già svolto correttamente l'incarico di consulente tecnico della FIP per il CONI, in virtù delle proprie competenze professionali;
- ritenuto opportuno confermare tale incarico all'ing. Giovanni Piccin, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità dello stesso;

**DELIBERA**

di affidare all'ing. Giovanni Piccin l'incarico di Consulente Tecnico della FIP per il CONI - Direzione Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016.

**DELIBERA N.389/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 99 del Regolamento Organico;
- ravvisata l'esigenza di dare continuità, per ragioni funzionali, all'attività degli attuali Organi di Giustizia, prorogandone il mandato fino al termine dell'anno sportivo 2012/2013;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità dei componenti degli attuali Organi di Giustizia;
- ritenuto pertanto opportuno mantenere i suddetti incarichi in regime di *prorogatio*;

**DELIBERA**

di prorogare il mandato degli attuali Organi di Giustizia, fino al termine dell'anno sportivo 2012/2013.

**DELIBERA N.390/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- ravvisata la necessità di nominare, fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016, un componente del Consiglio Direttivo del Settore Agonistico, individuato nella persona dell'ing. Pierantonio Gaia;
- preso atto del parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità da parte della persona individuata per ricoprire tale incarico;

**DELIBERA**

di nominare l'ing. Pierantonio Gaia componente del Consiglio Direttivo del Settore Agonistico fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016.

### **DELIBERA N.391/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la comunicazione pervenuta in data 8 marzo 2013 dalla Società A.S. Junior Libertas Pallacanestro SRL (Codice FIP 000240) in merito all'improvvisa indisponibilità, in occasione della Final Four di Legadue, del Capo Allenatore Sig. Giulio Griccioli (Tessera CNA 020577);

considerato che la richiesta presentata dalla Società A.S. Junior Libertas Pallacanestro SRL (Codice FIP 000240) è volta a schierare, in occasione delle Final Four di Legadue, in qualità di Capo Allenatore, il 1° Assistente Sig. Andrea Valentini (Tessera CNA 030381) e, in qualità di 1° Assistente, il 2° Assistente Sig. Lorenzo Pansa (Tessera CNA 030509);

viste in particolare le Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento 2012/2013, in base alle quali *"l'iscrizione in lista elettronica in qualità di "Capo Allenatore" nei campionati nazionali dilettantistici è consentita anche ad uno degli "Assistenti Allenatori", anche non in possesso della qualifica richiesta per ricoprire il ruolo di Capo Allenatore, in casi del tutto eccezionali e soltanto per una gara durante l'intera stagione sportiva.*

*Per quanto riguarda i Campionati Professionistici vale quanto sopra indicato a patto che le persone interessate (1° e 2° assistente allenatore) abbiano sottoscritto un regolare contratto ai sensi della legge 91/1981*

***N.B.: non rientrano in tale casistica esoneri e squalifiche.***

ritenuto di concedere, in occasione delle Final Four di Legadue (gara n.000665 ed eventuale gara 000666), alla Società A.S. Junior Libertas Pallacanestro SRL (Codice FIP 000240) la possibilità di iscrivere a referto, in qualità di Capo Allenatore, il Sig. Andrea Valentini (Tessera CNA 030381) e, in qualità di 1° assistente, il Sig. Lorenzo Pansa (Tessera CNA 030509);

acquisito il parere favorevole del Presidente CNA;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di concedere, in occasione delle Final Four di Legadue (gara n.000665 ed eventuale gara 000666), alla Società A.S. Junior Libertas Pallacanestro SRL (Codice FIP 000240) la possibilità di iscrivere a referto, in qualità di Capo Allenatore, il Sig. Andrea Valentini (Tessera CNA 030381) e, in qualità di 1° assistente, il Sig. Lorenzo Pansa (Tessera CNA 030509).

### **DELIBERA N.392/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che le Commissioni Regionali e Provinciali Allenatori potranno organizzare dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno i corsi per l'acquisizione delle qualifiche di Allievo Allenatore ed Istruttore di Base;

considerato che per lo svolgimento di detti corsi le Commissioni si avvarranno della collaborazione di docenti specializzati in varie discipline;

vista la necessità di stabilire gli importi che i Comitati Regionali dovranno corrispondere ai suddetti docenti e la quota che dovrà essere riconosciuta alla F.I.P., per singolo partecipante, all'atto dell'iscrizione;

ritenuti congrui gli importi proposti dal Presidente del CNA;

### **DELIBERA**

di fissare gli importi da corrispondere ai docenti dei corsi Allievo Allenatore ed Istruttore di base, come segue:

#### **Corso per Allievi Allenatori:**

Formatore	€ 700,00 per il corso di 44 ore; € 100,00 complessivamente per le quattro lezioni tenute durante i 5 mesi successivi l'esame;
Preparatore Fisico	€ 100,00 per le 4 ore di lezione;
Istruttore CIA	€ 90,00 per le 4 ore di lezione;
Istruttore Minibasket	€ 45,00 per le 2 ore di lezione;
Responsabile Organizzativo	€ 100,00 per l'intero corso;
Formatore Nazionale	€ 100,00 per le due giornate di presenza al corso;
Contributo alla FIP	€ 30,00 per corsista, da versare alla F.I.P. prima dell'inizio del corso, secondo quanto disposto dalla circolare n.1/2012:RMC Comitato;  € 30,00 per l'esame (da versare prima dello svolgimento dello stesso, secondo quanto disposto dalla circolare n.1/2012:RMC Comitato) e quale quota di tesseramento C.N.A.;

### Corso per Istruttori di Base:

Formatore	€ 900,00 per gli otto giorni del corso e per la presenza alla sessione d'esame che sarà successivamente programmata;
Assistente Formatori	€ 400,00 per gli otto giorni del corso;
Preparatore Fisico	€ 200,00 per le 8 ore di lezione;
Istruttore CIA	€ 45,00 per 2 ore di lezione;
Docente Area Medica	€ 130,00 per le 2 ore di lezione;
Direttore del Corso	€ 150,00 per gli otto giorni del corso;
Formatore Nazionale	€ 100,00 per le due giornate di presenza al corso;
Contributo alla FIP	€ 40,00 per corsista, da versare alla F.I.P. prima dell'inizio del corso, secondo quanto disposto dalla circolare n.1/2012:RMC Comitato.

### **DELIBERA N.393/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare il Regolamento del C.N.A.;

vista la propria delibera n.298/2013, assunta in data 2 febbraio 2013, con la quale è stato stabilito che gli organi direttivi di settore siano composti da un massimo di cinque componenti compreso il Presidente, oltre che conferito mandato alla Commissione Carte federali per adeguare i Regolamenti federali;

considerata la proposta del Presidente C.N.A. volta a modificare l'art.5 del Regolamento C.N.A., inerente la composizione del Consiglio Direttivo C.N.A.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di modificare, con effetto immediato, l'art.5 del Regolamento del C.N.A., con il testo di seguito riportato:

#### **Artt.1 – 4/Omissis...**

#### **Art. 5 / COMPOSIZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo del C.N.A. è composto da:

- Il Presidente

- n. 4 Consiglieri, nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del C.N.A., **tra cui verrà nominato un Vicepresidente;**

~~- Il Responsabile Tecnico del C.N.A.;~~

~~- Il Consigliere federale in rappresentanza degli allenatori professionisti;~~

~~- Il Consigliere federale in rappresentanza degli allenatori non professionisti.~~

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno 3 volte all'anno e comunque tutte le volte che ne ravvisi la necessità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza del Presidente e della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

I componenti del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni regolarmente indette.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Presidente Onorario del C.N.A. Il C.N.A. può avvalersi di collaboratori esterni, proposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dal Consiglio Federale per l'attuazione dell'attività programmata dal Consiglio Direttivo e di quanto necessario per il buon funzionamento del comitato.

Il Consiglio Direttivo del C.N.A., ha il compito di:

- redigere e sottoporre all'approvazione del Consiglio federale il programma della attività con il relativo preventivo di spesa e il rendiconto annuale;
- curare il reclutamento e l'inquadramento degli Allenatori e dei Preparatori Fisici disciplinando la loro attività e migliorando la loro preparazione tecnica con tutte le iniziative giudicate necessarie al conseguimento dello scopo;
- segnalare al Consiglio Federale gli Allenatori da insignire della qualifica di Allenatore Benemerito e Allenatore Benemerito d'Eccellenza;
- designare gli elementi ritenuti idonei ad eventuale collaborazione tecnico-organizzativa con altri Organismi federali;
- emanare annualmente le disposizioni relative al tesseramento;
- aggiornare l'elenco dei tesserati;
- approvare o respingere le proposte provenienti dalle strutture periferiche FIP nei riguardi delle Commissioni regionali e provinciali del C.N.A.
- valutare istanze e casi eccezionali previa presentazione da parte dei tesserati di documentata motivazione, per il rilascio della tessera gare.
- stabilire, su proposta del Responsabile Tecnico, l'iter formativo, il Programma di Aggiornamento e le modalità di partecipazione ai corsi C.N.A.

## **Artt.6 – 43/Omissis**

### **DELIBERA N.394/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare il Regolamento del C.N.A.;

considerato che gli Allievi Allenatori possono essere iscritti a referto, in qualità di capo allenatore, per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e che i campionati variano di regione in regione;

preso atto della richiesta pervenuta dal Consiglio Direttivo C.N.A. volta a concedere agli Allievi Allenatori la possibilità di essere iscritti a referto, in qualità di capo allenatore, per il campionato di Promozione;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

## DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, l'art. 19 del Regolamento del C.N.A., con il testo di seguito riportato:

### **Art. 19/ ALLIEVO ALLENATORE**

I tesserati che hanno partecipato all'apposito corso ed ottenuto la qualifica di Allievo Allenatore potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore **per il campionato di Promozione** e per qualsiasi squadra regionale senior partecipante al 1° campionato a libera partecipazione e, solo in qualità di "1° Assistente", per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato federale di competenza degli organi territoriali compresi i campionati giovanili di eccellenza, fino alle fasi finali gestite dal Settore Giovanile.

### **DELIBERA N.395/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.433 dell'11 giugno 2011, n.158 e n.221 rispettivamente del 23-24 settembre 2011 e del 24 novembre 2012, con le quali sono state definite le modalità per l'acquisizione della nuova qualifica "Istruttore Giovanile";

preso atto che il Consiglio Direttivo C.N.A., nella riunione del 22 ottobre 2012, ha all'unanimità accolto la richiesta del Responsabile Tecnico C.N.A. volta ad eliminare l'abilitazione temporanea, per svolgere attività nei campionati giovanili di eccellenza, concessa agli Istruttori di Base nelle due stagioni successive all'acquisizione della qualifica stessa;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

## DELIBERA

di eliminare l'abilitazione temporanea, per svolgere attività nei campionati giovanili di eccellenza, concessa agli Istruttori di Base nelle due stagioni successive all'acquisizione della qualifica stessa.

Tale disposizione entrerà in vigore con gli Allievi Allenatori che inizieranno il percorso formativo partecipando al relativo corso a partire dal mese di aprile 2013.

### **DELIBERA N.396/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che l'articolo 14 del Regolamento del C.N.A. prevede che gli allenatori tesserati che abbiano svolto attività, con almeno 25 anni di anzianità di tessera, dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati

Allenatori Benemeriti dal Consiglio federale su proposta del Presidente del C.N.A.;

esaminate le proposte pervenute dal Presidente del C.N.A. su segnalazione dei Presidenti dei Comitati Regionali Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Campania volte al riconoscimento della qualifica di Allenatore Benemerito ai Tesserati C.N.A. Sigg. Ferdinando Righini, Agostino Dovesi, Franco Pozzecco, Marco Calvani, Filippo Faina, Marco Marchionetti, Umbro Marcaccioli, Antonio Bray, Guglielmo Roggiani, Alfredo Greco, Stefano Tommei e Carlo Fulvio Palumbo;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

### **DELIBERA**

di concedere ai Tesserati C.N.A. Sigg. Ferdinando Righini, Agostino Dovesi, Franco Pozzecco, Marco Calvani, Filippo Faina, Marco Marchionetti, Umbro Marcaccioli, Antonio Bray, Guglielmo Roggiani, Alfredo Greco, Stefano Tommei e Carlo Fulvio Palumbo la qualifica di Allenatore Benemerito.

### **DELIBERA N.397/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la nuova organizzazione territoriale che porterà i Comitati Regionali ad assumere la gestione dell'attività agonistica degli Uffici Tecnici Provinciali che saranno chiusi al 30 giugno 2013;

viste le deliberazioni assunte n. 325 e 453 dal Consiglio federale e la n.1 di Presidente che prevedono la chiusura di tutti gli Uffici Tecnici Provinciali al 30 giugno 2013 ad eccezione delle province nelle quali vengono organizzate più di 2000 gare;

considerato che la riorganizzazione dei Comitati Provinciali richiede una serie di attività piuttosto corpose innanzitutto dal punto di vista amministrativo;

visto che il Bilancio 2013 per i Comitati oggetto di chiusura amministrativa sarà l'ultimo che verrà redatto e che tutte le situazioni patrimoniali a fine anno dovranno essere chiuse e trasferite al Comitato Regionale di competenza;

ravvisata la necessità di garantire una transizione fluida verso la nuova Organizzazione Territoriale;

individuati nei sigg. presenti nel sottostante elenco persone in possesso dei requisiti necessari per svolgere l'incarico di Commissario liquidatore;

## DELIBERA

di nominare i Sigg. presenti nel sottostante elenco Commissari liquidatori dei rispettivi Comitati Provinciali indicati con l'incarico di compiere una analisi di tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi con scadenza successiva al 30 settembre 2013 ed in particolare:

1. Individuare la data di scadenza del contratto di affitto e comunicare con largo di anticipo il recesso al proprietario dell'immobile. Nel caso in cui il Comitato Regionale intenda comunque conservare una sede nella provincia, il contratto potrà essere rinnovato, intestandolo al Comitato Regionale. La valutazione sul rinnovo del contratto di locazione deve essere effettuata, tenendo comunque nella massima considerazione la necessità di contenimento dei costi ed è soggetta all'approvazione del Consiglio federale.
2. Nel caso in cui si decida di chiudere l'ufficio, comunicare agli enti competenti (ad. es. Comune) la decisione di abbandonare l'edificio, onde evitare l'addebito di oneri (ad es. Tarsu) in capo alla Federazione.
3. Disdire o volturare, a far data dal primo ottobre 2013, tutti i contratti di utenza ed assistenza stipulati dal Comitato Provinciale. Il Presidente Regionale valuterà e provvederà a sottoscrivere eventuali nuovi contratti per le necessità dell'Organo provinciale, tenendo comunque nella massima considerazione la necessità di contenimento dei costi.
4. Prevedere solamente contratti di collaborazione o lettere di incarico con scadenza antecedente al 30 settembre 2013 e qualora fossero in corso contratti con durata superiore, provvedere a disdirli od a raggiungere un'intesa per la modifica del termine di scadenza.

I Commissari liquidatori inoltre assumono l'incarico di:

1. Accertare ed incassare tutti i crediti vantati dal Comitato Provinciale di competenza e provvedere alla liquidazione e al pagamento di tutti i debiti.
2. Chiusura di tutti gli estratti conto intestati al Comitato Provinciale.

Fino alla chiusura amministrativa, tutta la gestione amministrativa del Comitato Provinciale viene affidata al Commissario liquidatore.

<b>NOMINATIVO</b>	<b>PROVINCIA</b>
Giuseppe OLIVE	BRINDISI
Michelangelo SANGIORGIO	CATANIA
Francesco PAZZAGLIA	PESARO
Luigi OTTOBRINI	PAVIA

### **DELIBERA N.398/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i regolamenti federali;

visto in particolare l'art. 40 dello Statuto federale;

considerato che presso ciascun Comitato Regionale è nominato un Revisore con il l'incarico di controllare e verificare la regolarità della gestione amministrativa del Comitato Regionale. La sua competenza è estesa anche ai Comitati Provinciali della regione;

riscontrate le disponibilità dei Revisori presenti nel sottoelencato elenco e accertata la loro idoneità all'incarico;

### **DELIBERA**

di nominare, per il Quadriennio Olimpico 2013-2016, i seguenti Revisori dei Conti territoriali, ciascuno per la regione di competenza a fianco indicata:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>REGIONE</b>
Mercedes CATALANO	PUGLIA
Mauro LEONE	LAZIO

### **DELIBERA N.399/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 69/2013, assunta dal Presidente federale in data 14 febbraio 2013, con la quale è stato stabilito, in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/13, di concedere ai Comitati Territoriali FIP la facoltà di ammettere gli Iscritti Minibasket nati\e nel 2001 alla fase Provinciale del Torneo Nazionale denominato "Join the Game" in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/13 al fine di favorire la promozione e la diffusione della pratica dell'attività sportiva del 3c3 e di garantire ai/alle nati/e 2001 lo stesso percorso formativo sportivo avviato con i/le nati/e del 2000 nei campionati Under 13 M/F;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.69 assunta dal Presidente federale in data 14 febbraio 2013.

### **DELIBERA N.400/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 70/2013, assunta dal Presidente federale in data 22 febbraio 2013, con la quale è stato stabilito, in deroga alle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/13, di autorizzare il Comitato Regionale FIP Calabria a far

partecipare fuori classifica, in deroga ai regolamenti federali, le Società Femminile, iscritte ai campionati under 17 e 15 femminili, nei campionati maschili Under 15 e 14 al fine di consentire alle atlete la possibilità di svolgere attività agonistica giovanile;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n. 70 assunta dal Presidente federale in data 22 febbraio 2013.

### **DELIBERA N.401/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.350, assunta nella riunione del 2 febbraio 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S.D.Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Gambolati Antonio/A.S.D.Team Basket Viola Reggio Calabria;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società A.S.D. Team Basket Viola Reggio Calabria (cod. FIP 007815) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Gambolati Antonio/A.S.D.Team Basket Viola Reggio Calabria e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.402/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la propria delibera n.351, assunta nella riunione del 2 febbraio 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.D. Basket Club Giuliano (cod. FIP 033990) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Lamberti Alfredo/A.D. Basket Club Giuliano;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società A.D. Basket Club Giuliano (cod. FIP 033990) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Lamberti Alfredo/A.D. Basket Club Giuliano e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.403/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.352, assunta nella riunione del 2 febbraio 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Salieri Stefano/Eagles Bologna SSD ARL;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Salieri Stefano/Eagles Bologna SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti

sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.404/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.353, assunta nella riunione del 2 febbraio 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Ranuzzi Alex/Eagles Bologna SSD ARL;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Ranuzzi Alex/Eagles Bologna SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.405/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.354, assunta nella riunione del 2 febbraio 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Fin Gabriele/Eagles Bologna SSD ARL;

- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Fin Gabriele/Eagles Bologna SSD ARL e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.406/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.355, assunta nella riunione del 2 febbraio 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Di Marcantonio Lorenzo/ASD Nuova Virtus Molfetta;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Di Marcantonio Lorenzo/ASD Nuova Virtus Molfetta e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.407/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.356, assunta nella riunione del 2 febbraio 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SSD Pall.Marostica (cod. FIP 01180) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Peruzzo Federico/SSD Pall.Marostica;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società SSD Pall.Marostica (cod. FIP 01180) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Peruzzo Federico/SSD Pall.Marostica e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.408/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.357, assunta nella riunione del 2 febbraio 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Pall. Mola (cod. FIP 052179) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Luisi Giuseppe/ASD Pall. Mola;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società ASD Pall. Mola (cod. FIP 052179) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Luisi Giuseppe/ASD Pall.Mola e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.409/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.358, assunta nella riunione del 2 febbraio 2013, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Basei Francesco/Assi Basket Ostuni;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'A.S. 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Basei Francesco/Assi Basket Ostuni e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2013/2014 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.410/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Circosta Valerio/Eagles Bologna SSD ARL;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Circosta Valerio/Eagles Bologna SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.411/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Poti Alessandro/Eagles Bologna SSD ARL;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Poti Alessandro/Eagles Bologna SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.412/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Marani Carlo/Eagles Bologna SSD ARL;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Marani Carlo/Eagles Bologna SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.413/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Silimbanì Jacopo/Eagles Bologna SSD ARL;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Silimbanì Jacopo/Eagles Bologna SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.414/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Liburni Mauro/Eagles Bologna SSD ARL;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Liburni Mauro/Eagles Bologna SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.415/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Tullio Carlo/Eagles Bologna SSD ARL;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Tullio Carlo/Eagles Bologna SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

**DELIBERA N.416/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Pederzini Riccardo/Eagles Bologna SSD ARL;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Pederzini Riccardo/Eagles Bologna SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

**DELIBERA N.417/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società SSD Pall. Marostica (cod. FIP 001180) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Duri Gianluca/SSD Pall. Marostica;

**DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Pall. Marostica (cod. FIP 001180) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Duri Gianluca/SSD Pall. Marostica.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

**DELIBERA N.418/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società SSD Pall. Marostica (cod. FIP 001180) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Infanti Giovanni/SSD Pall. Marostica;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Pall. Marostica (cod. FIP 001180) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Infanti Giovanni/SSD Pall. Marostica.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.419/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società SSD Pall. Marostica (cod. FIP 001180) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Sbezzi Riccardo/SSD Pall. Marostica;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Pall. Marostica (cod. FIP 001180) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Sbezzi Riccardo/SSD Pall. Marostica.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.420/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti

della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Bertolini Luca/G.S.Riva del Garda;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S.Riva del Garda (cod. FIP 000394) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Bertolini Luca/G.S. Riva del Garda.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.421/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Bindi Tommaso/G.S.Riva del Garda;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S.Riva del Garda (cod. FIP 000394) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Bindi Tommaso/G.S. Riva del Garda.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.422/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Pettarin Antonio/G.S.Riva del Garda;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S.Riva del Garda (cod. FIP 000394) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Pettarin Antonio/G.S. Riva del Garda.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.423/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Sbezzi Riccardo/G.S.Riva del Garda;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S.Riva del Garda (cod. FIP 000394) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Sbezzi Riccardo/G.S. Riva del Garda.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.424/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società S.S. Sutor SRL (cod. FIP 000997) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Di Tommaso Fabio/SS Sutor SRL;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società S.S. Sutor SRL (cod. FIP 000997) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Di Tommaso Fabio/SS Sutor SRL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.425/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società S.S. Sutor SRL (cod. FIP 000997) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Sbezzi Riccardo/SS Sutor SRL;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società S.S. Sutor SRL (cod. FIP 000997) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Sbezzi Riccardo/SS Sutor SRL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.426/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Napoli Basketball (cod. FIP 021271) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Musso Bernaldo Adolfo/Napoli Basketball;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Napoli Basketball (cod FIP 021271) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Musso Bernaldo Adolfo/Napoli Basketball.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.427/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Orlandina Basket S.R.L. (cod. FIP 050009) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Alessandri Filippo/Orlandina Basket S.R.L.;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Orlandina Basket S.R.L. (cod FIP 050009) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Alessandri Filippo/ Orlandina Basket S.R.L.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.428/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Pol. D. Libertas Basket Foggia (cod. FIP 000246) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Rubino Giovanni/Pol. D. Libertas Basket Foggia;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Pol. D. Libertas Basket Foggia (cod FIP 000246) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Rubino Giovanni/Pol. D. Libertas Basket Foggia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.429/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Centro Pall.Bettinzoli A. Dil (cod. FIP 001828) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Becerra Fernando/Centro Pall.Bettinzoli A. Dil.(cod. FIP 001828);

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Centro Pall.Bettinzoli A. Dil (cod FIP 001828) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Becerra Fernando/Centro Pall.Bettinzoli A. Dil.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.430/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD Bottegone Basket S.Angelo (cod. FIP 046751) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Scozzaro Dario/ASD Bottegone Basket S.Angelo;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Bottegone Basket S.Angelo (cod. FIP 046751) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Scozzaro Dario/ASD Bottegone Basket S.Angelo;

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.431/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Duri Gianluca/Assi Basket Ostuni;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) fissando il termine del 15.04.2013 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Duri Gianluca/Assi Basket Ostuni;

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

### **DELIBERA N.432/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti del tesserato Andrew Rath in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Rath Andrew /Pall.Firenze SSD ARL;

vista l'istanza avanzata dal tesserato Andrew Rath ai sensi dell'art.115 R.G.;

- considerato che la normativa federale non prevede il rilascio di autorizzazione ad impugnare i lodi innanzi all’Autorità Giudiziaria;
- considerato che l’eventuale impugnazione non condiziona e non pregiudica l’adozione dei provvedimenti in sede sportiva;
- considerato altresì che l’istanza appare generica in quanto non è indicato il termine entro il quale si intende adempiere né la proroga e/o sospensione possono essere condizionate agli esiti della eventuale impugnazione del lodo e che difetta la motivazione a sostegno della richiesta di proroga e/o sospensione atteso che l’istanza si fonda su contestazioni inerenti le procedure e il lodo, non sindacabili in questa sede;

### **DELIBERA**

- di respingere l’istanza avanzata dal tesserato Andrew Rath ai sensi dell’art.115 R.G.;
- di dichiarare lo stato di morosità del tesserato Andrew Rath fissando il termine del 15.04.2013 per l’adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Andrew Rath/Pall.Firenze SSD ARL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall’art.114 comma 4) del Regolamento di Giustizia.

### **DELIBERA N.433/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l’istanza presentata dal tesserato Nicola Bastone volta ad ottenere l’autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del Napoli Basketball Srl (cod. FIP 021271) per il recupero di un proprio credito;
- rilevato che la società ha rinunciato al campionato a cui aveva diritto a partecipare;

### **DELIBERA**

di autorizzare il tesserato Nicola Bastone ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Napoli Basketball (cod. FIP 021271) e dei rappresentanti legali per il recupero di un proprio credito.

### **DELIBERA N.434/2013**

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l’istanza presentata dal tesserato Bernardo Adolfo Musso volta ad ottenere l’autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del Napoli Basketball Srl (cod. FIP 021271) per il recupero di un proprio credito;
- rilevato che la società ha rinunciato al campionato a cui aveva diritto a partecipare;

**DELIBERA**

di autorizzare il tesserato Bernardo Adolfo Musso ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Napoli Basketball (cod. FIP 021271) e dei rappresentanti legali per il recupero di un proprio credito.

**DELIBERA N.435/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'istanza presentata dal tesserato Stefano Salieri volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) per il recupero di un proprio credito;

preso atto che l'istante ha adempiuto a quanto previsto dai Regolamenti federali;

**DELIBERA**

di autorizzare il tesserato Stefano Salieri ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Eagles Bologna SSD ARL (cod. FIP 052578) e dei rappresentanti legali per il recupero di un proprio credito.

**DELIBERA N.436/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'istanza presentata dalla tesserata Desirè Cavallini (arbitro) volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Fabrizio Molteni (allenatore);

vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

**DELIBERA**

di autorizzare la tesserata Desirè Cavallini ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Fabrizio Molteni (allenatore) per i fatti esposti nell'istanza.

**DELIBERA N.437/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'istanza presentata dal tesserato Fabrizio Biondi (allenatore) volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Giovanni Maestrelli;

vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

### **DELIBERA**

di autorizzare il tesserato Fabrizio Biondi (allenatore) ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Giovanni Maestrelli (giocatore) per i fatti esposti nell'istanza.

### **DELIBERA N.438/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dai Sig.ri Nicoletta Mazzaroli e Paolo Fattorini in qualità di genitori della tesserata minore Teresa Fattorini con la quale si chiede l'autorizzazione ad adire la M.O. nei confronti della società A.S. Dilettantistica Libertas Trieste e di suoi tesserati;

tenuto conto di quali siano gli ambiti di competenza della Federazione e della giustizia sportiva;

ritenuto che l'istanza quale richiesta di scioglimento del vincolo di giustizia sportiva, non può trovare accoglimento poiché descrive un comportamento della società che appare essere improntato all'applicazione delle regole che disciplinano il vincolo, di competenza degli organi sportivi;

### **DELIBERA**

per i motivi di cui sopra di respingere l'istanza presentata dai Sigg.ri Nicoletta Mazzaroli e Paolo Fattorini in qualità di genitori della tesserata minore Teresa Fattorini.

### **DELIBERA N.439/2013**

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 2009, n.242;

visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;

esaminata la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;

considerato che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;

ritenute le istanze meritevoli di accoglimento;

**DELIBERA**

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi statuti:

<b>Cod.</b>	<b>R</b>	<b>P</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Città</b>
052703	LO	VA	ASD POL.ORATORIO DI GIUBIANO	VIA MALTA 18	VARESE
052755	EM	BO	A.S.D. G.B. INSPORT	VIA QUASIMODO 5	CASTEL MAGGIORE
052792	LI	GE	VALLE SCRIVIA BASKET TEAM	LOCALITA' RITALE	MONTOGGIO
052805	PI	TO	ASD SOCIALE BASKETBALL SCHOOL	CORSO SIRACUSA 10	TORINO
052810	BA	MT	RIVA DEI GRECI BKT BERNALDA	VIA PASTEUR,6	BERNALDA
052818	TO	LU	LUDEC 91 ASS. SP. DIL.	VIA MALLEGNI 6	PORCARI
052832	LO	CR	JOKOSPORT A.S.D.	VIA G. LEOPARDI, 51	IZANO
052839	CM	BN	A.D. CAUDIUM BASKET CLUB	VIA NAPOLI 3^ TRAV. N.5	MONTESARCHIO
052856	LA	VT	ASD PROMOZIONE SPORT	VIA MONTI CIMINI 19	VITERBO
052863	SO	CT	ASD INVICTUS BASKET	VIA ARMANDO DIAZ N. 11	PALAGONIA
052867	CM	CE	A.S.D. PALLACANESTRO CAPUA	RIONE RISORGIMENTO N. 49	CAPUA
052891	EM	MO	ASD VIRTUS SASSO BASKET	VIA CRESPELLANI, 8	CASTELFRANCO EMILIA
052894	SO	ME	A.D. BASKET EPAKTEN	VIA C. N. RUSSO 5/A	PATTI
052898	PU	BT	ASD MENS SANA BISCEGLIE	VIA RUVO 58	BISCEGLIE
052906	CA	RC	A.DIL. C.U.S. REGGIO CALABRIA	VIA MANFROCE 77	REGGIO DI CALABRIA
052910	LA	FR	ASD TIZIANO CIOTTI ONLUS	VIA SAN MAGNO SNC	ANAGNI
052914	UM	PG	A.S.D. FRACTA CAMPUSPORT	VIA ATENE, 3/B	UMBERTIDE
052919	BA	PZ	BASKET RAPOLLA G. CRINGOLI	P.ZZA DELLA LIBERTA', 22	RAPOLLA
052922	SO	TP	A.S. DIL. AVATAR BASKET 2010	VIA VINCENZO NARICI N. 30 2P	ALCAMO
052923	PU	BT	ASD FULGOR BISCEGLIE	VIA RUVO 58	BISCEGLIE
052928	EM	RE	ASD BASKET TRICOLORE	VIA GUASCO, 8	REGGIO NELL'EMILIA

Roma, 9 marzo 2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE  
F.to Giovanni Petrucci